

Codice A1816B

D.D. 15 novembre 2022, n. 3495

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - P.I. 6992_CNA976 1. Richiesta di autorizzazione idraulica per lavori di ripristino traversa di derivazione, manutenzione scogliera esistente, realizzazione nuova scogliera, movimentazione materiale litoide presente nel canale irriguo - sul torrente Casotto, in comune di San Michele Mondovì (CN); autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento dell'attraversamento aereo esistente...



ATTO DD 3495/A1816B/2022

DEL 15/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – P.I. 6992_CNA976

1. Richiesta di autorizzazione idraulica per lavori di ripristino traversa di derivazione, manutenzione scogliera esistente, realizzazione nuova scogliera, movimentazione materiale litoide presente nel canale irriguo - sul torrente Casotto, in comune di San Michele Mondovì (CN); autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento dell'attraversamento aereo esistente sul rio Moie in comune di San Michele Mondovì (CN) e autorizzazione idraulica per i contestuali lavori di sostituzione tubazione di adduzione aerea idrica DN700.

2. Concessione demaniale in sanatoria per attraversamento aereo esistente sul rio Moie e contestuali lavori di sostituzione tubazione di adduzione aerea idrica DN700, in comune di San Michele Mondovì (CN). Approvazione bozza di disciplinare

Richiedente: Unione Consorzi Irrigui Canali Piana, Carneroli, Prati Nuovi, San Lorenzo e Vigne.

In data 31/03/2022 con nota prot. n. 14128/A1816B il sig. Domenico Michelotti, in qualità di Presidente Pro-tempore dell'Unione Consorzi Irrigui Canali Piana, Carneroli, Prati Nuovi, San Lorenzo e Vigne, con sede Via Roma n. 1, 12070 San Michele Mondovì, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di ripristino della traversa di derivazione, manutenzione scogliera esistente, realizzazione nuova scogliera, movimentazione materiale litoide, sul torrente Casotto, in comune di San Michele Mondovì (CN). Contestualmente si provvede altresì a emettere la autorizzazione idraulica e concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento dell'attraversamento aereo esistente sul rio Moie in comune di San Michele Mondovì (CN) comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico - e autorizzazione idraulica per i contestuali lavori di sostituzione tubazione di adduzione aerea idrica DN700.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Daniele Pirra, con studio in Viale Divisione Cuneense n. 1, 12063 Dogliani (CN) e dal dott. For. Stefano Rosso, con studio in via G.

Galliano n. 33, 12070 Mombarcaro (CN) costituiti, per la parte di competenza, da:

- Elab 1.10a Relazione tecnica
- Elab 1.40a Documentazione Fotografica
- Tav 2.10a Planimetrie di inquadramento
- Tav 2.20a Pianta e sezione di progetto
- Elab 1.10b Relazione Tecnica
- Elab 1.30b Documentazione Fotografica
- Tav 2.10b Planimetrie di inquadramento
- Tav 2.20b Pianta di progetto
- Elab 1.40 Int01
- Tavola 2.30-a

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

- lavori di ripristino traversa di derivazione, manutenzione scogliera esistente, realizzazione nuova scogliera, movimentazione materiale litoide, sul torrente Casotto, in comune di San Michele Mondovì (CN);
- autorizzazione idraulica e concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento dell'attraversamento aereo esistente sul rio Moie in comune di San Michele Mondovì (CN) e autorizzazione idraulica per i contestuali lavori di sostituzione tubazione di adduzione aerea idrica DN700 (presso i lotti censiti al C.T. al Fog. 18 nn. 58 e 31).

Il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, esaminata la documentazione tecnica di cui sopra ha richiesto, con nota prot. n. 17880/A1816B del 28/04/2022, integrazioni e regolarizzazione degli atti per la presentazione della documentazione ritenuta necessaria per l'avvio del procedimento.

Il richiedente ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 37176/A1816B del 12/09/2022.

Con nota prot. n. 41549/A1816B del 03/10/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di San Michele di Mondovì (pubblicazione n. 4613/2022 dal 01/10/2022 al 19/10/2022) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Casotto, in comune di San Michele Mondovì. Il mantenimento dell'attraversamento aereo con tubazione di adduzione idrica DN700 sul rio Moie, posto ad una quota molto elevata rispetto all'alveo del rio, è ritenuto altresì ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Moie, in comune di San Michele Mondovì.

Determinato il canone annuo in Euro 191,00 (centonovantuno/00), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019;

Preso atto altresì, che l'occupazione dell'area è avvenuto da oltre un decennio il Settore, ai sensi del comma 4 dell'Art. 1bis della L.R. n.12/2004 e s.m.i., provvederà a richiedere gli indennizzi pregressi relativi al periodo 2012-2022 per un importo pari a Euro 2.375,00 (duemilatrecentosettantacinque/00);

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Vista la L.R. n. 20/2002 e s.m.i. e la L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- Visto il D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Unione Consorzi Irrigui Canali Piana, Carneroli, Prati Nuovi, San Lorenzo e Vigne, Via Roma n. 1, 12070 SAN MICHELE MONDOVÌ:

- la realizzazione dei lavori di ripristino della traversa di derivazione, la manutenzione della scogliera esistente, la realizzazione nuova scogliera e la movimentazione del materiale litoide, sul torrente Casotto;
- il mantenimento dell'attraversamento aereo esistente con tubazione di adduzione aerea idrica DN700 sul rio Moie;
- la sostituzione della tubazione dell'attraversamento aereo esistente sul rio Moie

il tutto in comune di San Michele Mondovì (CN) secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo;
- c. il materiale litoide demaniale movimentato nell'alveo durante i lavori, non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
- d. la ricostruzione della parte di scogliera danneggiata, dovrà essere realizzata in allineamento planoaltimetrico alla scogliera esistente;
- e. la nuova scogliera in progetto dovrà essere addossata il più possibile alla sponda naturale, così

- da evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua e dovrà essere raccordata con le opere esistenti, al fine di evitarne l'aggiramento da parte del corso d'acqua;
- f. l'altezza dell'opera di difesa spondale in progetto non dovrà superare la quota del piano campagna della sponda su cui insiste;
 - g. l'opera di difesa spondale in progetto dovrà essere risvoltata a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il suo ammorsamento nella sponda e/o perfettamente raccordata alle eventuali opere esistenti;
 - h. in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione della difesa spondale dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - i. l'opera di difesa spondale in progetto dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
 - j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, guadi, ecc...);
 - k. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 - l. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
 - m. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;*
 - n. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
 - o. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - p. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - q. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
 - r. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di 18 mesi** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
 - s. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà

inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- t. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- u. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- v. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- w. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- x. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2 - di concedere all'Unione Consorzi Irrigui Canali Piana, Carneroli, Prati Nuovi, San Lorenzo e Vigne , Via Roma n. 1, 12070 SAN MICHELE MONDOVÌ, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'attraversamento aereo esistente con tubazione di adduzione idrica DN700 sul rio Moie in comune di San Michele Mondovì (CN) (presso i lotti censiti al C.T. al Fog. 18 nn. 58 e 31) come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione relativo al mantenimento dell'attraversamento aereo esistente sul rio Moie, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2030, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 - di determinare il canone annuo in Euro 191,00 (Centonovantuno/00) fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'Art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004. Lo stesso verrà corrisposto di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

6 - di accertare il versamento dei canoni pregressi, per l'occupazione senza titolo nel periodo 2012-2021, di Euro 2.375,00 (duemilatrecentosettantacinque/00) (dovuti a titolo di indennizzo come definito al comma 4 dell'Art. 1bis della L.R. n.12/2004 e s.m.i.), il versamento del canone demaniale riferito all'anno 2022 di Euro 191,00 (centonovantuno/00), la costituzione della cauzione infruttifera di Euro 382,00 (trecentottantadue/00) (pari a due annualità) a titolo di garanzia degli obblighi di concessione e di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

7 – di dare atto che l'importo di Euro 2.375,00 (duemilatrecentosettantacinque/00), da versare a titolo di indennizzo per il periodo 2012-2021 (nella misura dei canoni vigenti nelle 10 annualità pregresse) e canone demaniale riferito all'anno 2022, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022;

8 - di dare atto che l'importo di Euro 382,00 (trecentottantadue/00), per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi di concessione, sarà accertato sul capitolo 64730 ed impegnato sul capitolo 442030 del bilancio 2022.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù) –

CNA976

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per mantenimento dell'occupazione area demaniale con attraversamento aereo esistente sul rio Moie, in comune di San Michele Mondovì (CN) individuate a Catasto al Foglio 18 in corrispondenza dei mappali nn. 58 e 31, ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Richiedente: Sig., nato a il, C.F. - in qualità di Presidente Pro-tempore dell'Unione Consorzi Irrigui Canali Piana, Carneroli, Prati Nuovi, San Lorenzo e Vigne, con sede Via Roma n. 1, 12070 San Michele Mondovì Unione Consorzi Irrigui Canali Piana, Carneroli, Prati Nuovi, San Lorenzo e Vigne, Via Roma n. 1, 12070 SAN MICHELE MONDOVÌ.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale in sanatoria, per il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale con attraversamento aereo con tubazione di adduzione aerea idrica DN700 esistente sul corso d'acqua denominato rio Moie, in comune di San Michele Mondovì (CN) ricadente su Foglio Catastale 18 in corrispondenza dei mappali 58 e 31 come indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza e agli atti del Settore.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata ai soli fini idraulici, con riferimento, all'autorizzazione idraulica in sanatoria di cui all D.D. n.deldi mantenimento dell'attraversamento con tubazione di adduzione aerea idrica DN700 esistente, al quale il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per anni nove e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2030**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i..

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

.Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro € 191,00= (Centonovantuno/00)**.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

Ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i., (allegato A), trattandosi di un manufatto di proprietà privata è prevista la costituzione di un deposito cauzionale pari a n. 2 annualità ovvero **Euro 382/00= (Trecentottantadue/00)** costituita mediante

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso il Comune di San Michele Mondovì (CN) Via Roma n°. 1 e si impegna a comunicare prontamente eventuali variazioni di sede alla Regione Piemonte. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive;

Cuneo in data, _____

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

Sig..... IL RESPONSABILE DI SETTORE

(.....)